



Prot.n.0000733

BANDO PER LA COSTITUZIONE ALBO COMUNALE DEGLI AVVOCATI DI FIDUCIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTENZIOSO E AFFARI GENERALI

In attuazione della deliberazione n. 5 dell'11.1.2012, con la quale la Giunta Comunale istituiva, ai sensi dell'art. 125 del D.L.vo 12 Aprile 2006, n. 163, l'Albo comunale degli avvocati di fiducia, per l'affidamento di incarichi legali

R E N D E N O T O

L'avvio delle procedure per la costituzione dell'Albo di che trattasi.

Oggetto:

Istituzione albo comunale degli Avvocati che verranno interpellati in occasione dell'affidamento di incarichi legali, intesi come appalto di servizi.

Luogo di esecuzione:

Comune di PRAIANO (SA).

Procedure:

La richiesta di iscrizione all'Albo comunale per prestazioni professionali di tipo legale deve essere indirizzata al Comune di Praiano (SA), Via Umberto I – 84010 Praiano (SA), corredata della documentazione allegata al presente atto. **Sul plico deve essere riportata la dicitura: Iscrizione Albo comunale avvocati di fiducia.**

Il plico può essere recapitato a mezzo posta o consegnato a mano all'ufficio protocollo del comune.

Soggetti ammessi:

Per essere iscritti all'Albo comunale degli avvocati di fiducia occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritti ad un Ordine degli Avvocati;
- b) non trovarsi in stato di incompatibilità con la pubblica amministrazione procedente, ai sensi dell'art. 5 del disciplinare, né di avere cause ostative a contrarre con la P.A.;
- c) non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
- d) nell'esercizio della propria attività professionale, non aver commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova;
- e) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- f) non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni;
- g) non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla legge 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia);

Accertamento dei requisiti di iscrizione e formazione dell'albo

L'iscrizione nell'albo consegue all'esame favorevole sulla regolarità e completezza delle istanze pervenute e della documentazione allegata ed è disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio.

Al soggetto interessato non verrà data comunicazione dell'avvenuta iscrizione o del rifiuto di iscrizione.

L'iscrizione nell'albo non vincola in alcun modo il Comune di Praiano.

Compensi

Il Comune corrisponderà al professionista gli importi dettagliatamente descritti in fattura, così come previsti dal disciplinare per il conferimento di incarichi legali.

Durata dell'iscrizione:

fino al 31 dicembre 2012.

Termine ultimo per il ricevimento delle richieste:

Ore **12,00 del giorno 29/02/2012.**

Aggiornamento dell'Albo:

Entro il 31 Gennaio di ogni anno.

Documentazione da allegare alla richiesta

I soggetti che intendono ottenere l'iscrizione all'Albo comunale degli avvocati di fiducia devono, a pena di nullità, presentare la seguente documentazione:

- a) Domanda di iscrizione all'Albo del Comune di Praiano (SA) redatta su propria carta intestata con indicazione dello specifico settore di specializzazione (Civile, Penale, Amministrativo, Commerciale, Lavoro), per il quale si è disposti a ricevere incarichi professionali di difesa delle ragioni dell'Ente;
- c) Disciplinare affidamenti incarichi professionali (allegato A) sottoscritto per presa visione ed accettazione;
- d) Certificato di iscrizione all'Ordine degli Avvocati di data non anteriore a sei mesi;
- e) Curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto per attestazione di veridicità e per autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), con indicazione specifica dei seguenti dati:
 - le esperienze eventualmente acquisite nelle singole materie (amministrativa, civile, urbanistica e penale) ovvero il possesso di eventuale titolo di specializzazione in una o più materie;
 - i corsi di formazione frequentati;
 - gli incarichi e/o le collaborazioni con Enti pubblici;
 - l'indicazione delle specializzazioni e delle pubblicazioni.
- f) Copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità;
- g) Dichiarazione del professionista di non avere cause pendenti contro il Comune di Praiano (SA) in cui lo stesso sia parte o difensore.
- h) Dichiarazione sostitutiva, con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante (rappresentante legale), redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che:
 - nei confronti del professionista non sia stata pronunciata una sentenza di condanna, passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
 - il professionista non abbia commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
 - il professionista sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
 - il professionista non si sia reso colpevole di false dichiarazioni.

Validità dell'iscrizione all'Albo

L'iscrizione dei soggetti all'Albo ha validità FINO AL 31 GENNAIO di ciascun anno.

Rinnovo dell'iscrizione all'albo

Il soggetto che intende rinnovare l'iscrizione deve presentare, entro il 31 gennaio, semplice richiesta di mantenimento all'albo con espressa dichiarazione, a pena di esclusione, che permangono i requisiti e le condizioni di cui alla precedente domanda.

Sospensione dall'Albo

Ove il soggetto interessato si renda responsabile di una inadempienza contrattuale, il Comune di Praiano potrà a proprio insindacabile giudizio, sospendere l'iscrizione all'Albo.

Della sospensione dall'Albo viene data comunicazione al soggetto interessato con l'indicazione del motivo.

Cancellazione dall'albo

La cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti ha luogo nel caso di:

- a) accertata grave inadempienza;
- b) perdita dei requisiti di iscrizione;
- c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'art. 5 del presente disciplinare
- d) rifiuto per due volte, nell'arco del periodo di iscrizione, dell'incarico a seguito dell'affidamento;
- e) mancato rinnovo alla scadenza.

Nei soli casi previsti alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente la cancellazione dall'Albo viene comunicata al soggetto interessato.

Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente disciplinare, con particolare riferimento alle cause di esclusione ed ai requisiti di capacità nell'ambito dei rispettivi settori di appartenenza, si applicano le norme di cui all'**art. 125, comma 12 del d.lgs. n. 163/2006.**

Esclusione

Si farà luogo all'esclusione dalla costituzione dell'albo nel caso in cui:

- **Manchi la sottoscrizione della domanda;**
- **Manchi anche uno dei documenti o delle certificazioni richiesti;**
- **siano prodotti certificati riportanti data di emissione superiore a mesi 6;**
- **sia pervenuta la domanda oltre il termine del 29 febbraio 2012.**

Per la consultazione delle procedure di iscrizione:

- Sito Internet del Comune di Praiano (SA) : www.comune.praiano.sa.it
- Albo Pretorio del Comune di Praiano (SA)

Tutela della Privacy

I dati personali forniti dai soggetti richiedenti sono trattati nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy, come da informativa allegata ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196.

Praiano (SA), 19 gennaio 2012

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Vincenzo Galano)